

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2012 (<i>Seguito della discussione e conclusione</i>)	3
ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Brescia (atto di citazione del dottor Alfredo Robledo) (doc. IV-ter, n. 22) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.30.

Comunicazioni del Presidente sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2012.

(Seguito della discussione e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 27 giugno aveva dato notizia della notifica di un conflitto di attribuzione elevato dal tribunale di Roma. In quella sede aveva osservato che la notifica del conflitto, unitamente all'ordinanza di ammissibilità emanata dalla Corte costituzionale, appariva carente sotto l'aspetto che la copia del ricorso per conflitto, nella versione notificata alla Camera, appariva e appare mancante delle pagine pari. Per tali motivi, aveva invitato i componenti della Giunta ad esprimersi su questo, che sembra oggettivamente un vizio procedurale, il quale potrebbe incidere non solo in sede processuale, sulla valida instaurazione del contraddittorio, ma anche sulle stesse pos-

sibilità per la Giunta di esprimere un parere.

Rammenta che, dopo una sommaria discussione, la questione è stata rinviata alla seduta di oggi, in vista della quale era stato richiesto di offrire elementi istruttori alla Giunta in ordine alla giurisprudenza costituzionale in tema di inammissibilità dei conflitti di attribuzione sulle delibere di insindacabilità parlamentare delle Camere.

Ha condotto un'analisi sulle pronunzie della Corte costituzionale su questa problematica e ne illustra sinteticamente gli esiti, fermo restando che ha disposto la distribuzione di un fascicolo recante le pronunzie cui farà riferimento. La restante documentazione è in distribuzione dalla scorsa seduta.

In generale, il conflitto d'attribuzione tra poteri dello Stato ha natura contenziosa e non già di giurisdizione oggettiva, come è invece per i giudizi di legittimità incidentale delle leggi. Ne deriva che i due poteri in conflitto, per l'occasione, si spogliano della loro veste istituzionale imparziale e assumono quella di una parte processuale.

Per quanto riguarda la regolarità della levata del conflitto, la giurisprudenza è nel

senso che occorra che esso assuma la veste di un provvedimento giurisdizionale chiaramente imputabile all'autorità che confligge. Può trattarsi di un giudice monocratico o di un giudice collegiale, in quest'ultimo caso risultando necessario che la volontà del collegio sia chiaramente espressa e che sottoscriva il provvedimento almeno il presidente (sentenze nn. 321 del 2000, 15 e 206 del 2002).

Quanto al contenuto del conflitto, occorre anzitutto che esso sia dotato della chiara richiesta da parte del giudice confliggente che la Corte si pronunzi sulla spettanza del potere e dunque per l'annullamento della delibera parlamentare (ancora sentenze nn. 363 del 2001, 15 e 206 del 2002). Circa ancora il profilo contenutistico dell'atto con cui viene promosso il conflitto, la giurisprudenza della Corte tende a muovere dalla premessa che il giudizio costituzionale, in questi casi, si incentra sulla verifica se le Camere abbiano correttamente individuato e ricostruito il nesso funzionale tra le dichiarazioni *extra moenia* contestate in giudizio e i pregressi atti parlamentari tipici. La Corte costituzionale ne trae quindi che la vicenda di fatto deve essere fedelmente riprodotta nel ricorso per conflitto onde poter evidenziare i due termini di paragone (v. ordinanza n. 318 del 1999). La Corte è solita definire questo requisito come il c.d. « principio di completezza e autosufficienza » dell'atto con cui il conflitto viene elevato (v. sentenze nn. 52 del 2007, 163 del 2008 e 282 del 2011). In pratica, perché la Corte possa accertare la sostanziale identità delle espressioni contestate in giudizio con i contenuti di atti parlamentari di cui esse siano divulgazione all'esterno, l'autorità giudiziaria ricorrente ha l'onere di riportare nell'atto introduttivo del giudizio le espressioni ritenute offensive da terze persone e considerate dal giudice ricorrente estranee alle funzioni parlamentari.

Conseguenza ulteriore del principio di completezza e autosufficienza dell'atto con cui viene elevato il conflitto è che, quando vengono impugnate nello stesso giudizio plurime delibere di insindacabilità, anche

in favore di una pluralità di parlamentari, occorre che il ricorrente indichi specificamente oggetto e ragioni del conflitto con riferimento a ciascuna delibera e a ognuno dei parlamentari interessati (sentenze nn. 38 del 2005 e 223 del 2009).

Come si può intendere, tutti questi principi sono funzionali a consentire alla Corte costituzionale di valutare compiutamente ed esaustivamente la situazione dedotta nel conflitto, posto anche che questo è un rimedio istituzionale estremo, previsto dalla Costituzione come modo di rimettere ordine tra le massime competenze dello Stato.

Dai documenti notificati alla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 87 del 1953 e dell'articolo 24 delle *Norme integrative sui giudizi innanzi alla Corte costituzionale* lo scorso 18 giugno e, in particolare, dall'ordinanza di ammissibilità n. 97 del 2012 appare potersi ritenere che, ai fini dell'esame della Corte, il conflitto sia – quanto meno a un giudizio sommario – rispondente ai criteri esposti.

La domanda però che deve porsi la Camera, e cui parrebbe dover rispondere la Corte costituzionale, è se sia sufficiente che l'onere del rispetto del principio di completezza e autosufficienza del ricorso sia assolto solo nei confronti della Corte o se, invece, esso debba anche essere assolto nei confronti della Camera, al fine di consentirle un'adeguata possibilità di difesa (v., al riguardo, la sentenza n. 207 del 2002 *en passant* circa la correttezza delle notifiche). Come già sottolineato nella scorsa seduta, una notificazione carente anche nei contenuti appare pregiudicare la corretta formazione del contraddittorio processuale.

Tutto ciò posto, tuttavia, resta da stabilire se per far valere questa problematica occorra che la Camera si costituisca attraverso un difensore di propria fiducia. Al riguardo, per completezza, deve osservare che la Corte ha dichiarato l'inammissibilità di conflitti per il mancato rispetto del principio della completezza e dell'autosufficienza sia in contenziosi in cui la Camera si era costituita (v. le citate sentenze nn. 52 e 305 del 2007 e 282 del

2011) sia in un conflitto in cui la Camera non si era costituita affatto (v. sentenza n. 163 del 2008).

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) crede necessaria la costituzione della Camera nel giudizio proprio per far valere il vizio evidenziato dal Presidente. Altrimenti si correrebbe il rischio che tale aspetto non sia rilevato d'ufficio dalla Corte costituzionale. È evidente poi che il mandato della Camera al difensore dovrà pur sempre rispettarne i margini di autonomia professionale.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) concorda col collega Mantini. Osserva inoltre che il principio di autosufficienza del ricorso per conflitto, or ora esposto dal Presidente, non trova applicazione in questo caso, giacché altro è la completezza dell'atto nella prospettazione del caso controverso alla Corte costituzionale, tutt'altro è la sua completezza nella notifica alla controparte. L'anomalia della presente fattispecie, che non gli risulta avere precedenti, rende necessaria la resistenza della Camera nel giudizio.

Antonio LEONE (PdL), premesso che le sue considerazioni non impegnano il gruppo cui appartiene, osserva che con ogni probabilità la Corte costituzionale non è in grado di conoscere il vizio dell'atto notificato alla Camera dei deputati, giacché è verosimile che si sia trattato di un errore materiale negli adempimenti volti a instaurare correttamente il contraddittorio. È per questo che crede indispensabile la costituzione della Camera nel giudizio, ovviamente attraverso l'Avvocatura interna. Inoltre, constatato che nella sua personale esperienza professionale non ha mai ricevuto mandati difensivi circoscritti a determinati profili, ritiene la limitazione contenutistica del mandato al difensore di fiducia del tutto errata e lesiva dell'incarico professionale dell'avvocato. Conclusivamente, constatato che la Giunta per le autorizzazioni, l'Ufficio di Presidenza e l'Assemblea si sono pronunciati, peraltro pochi giorni fa, sul conflitto

d'attribuzione di cui all'ordinanza n. 147 del 2011, sottolinea la stranezza della levata di due conflitti da parte di diverse autorità giudiziarie nei confronti della medesima deliberazione d'insindacabilità.

Francesco Paolo SISTO (PdL), dato atto al Presidente della completezza della sua esposizione introduttiva, preziosa per l'attività istruttoria della Giunta, si associa alle considerazioni del deputato Leone. Inoltre, rifacendosi al quesito del Presidente se il principio di autosufficienza debba intendersi valevole solo nella prospettazione alla Corte o anche nella *vocatio in iudicium* della controparte, propende senz'altro per la seconda soluzione, traendone conferma dal passaggio della sentenza n. 207 del 2002 richiamato dal Presidente (v. punto 2 del *Considerato in diritto*). Conclude per la più ampia costituzione in giudizio da parte della Camera.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) crede fondamentale e doveroso che la Camera si costituisca in giudizio a fronte della notificazione di una copia monca dell'atto di promovimento. D'altronde, per far valere una simile invalidità si costituirebbe in un qualunque giudizio qualsiasi parte processuale.

Marilena SAMPERI (PD) crede che ci si trovi in una situazione analoga a quella esaminata in relazione al conflitto dichiarato ammissibile con l'ordinanza n. 147 del 2011. In tale occasione la Giunta ebbe il buon senso di convergere unanimemente su una soluzione mediana: resistere, sì, nel giudizio, ma al solo fine di far valere il vizio procedurale (v. seduta del 23 maggio 2012). Anche in questo caso le pare che il conflitto sia condannato in partenza all'inammissibilità e quindi non è necessario entrare nel merito della deliberazione parlamentare impugnata. Se anche in questo caso la Giunta sceglierà questo indirizzo, con coerenza il gruppo del PD voterà per la costituzione in giudizio. Altrimenti non rimarrebbe che votare contro.

Federico PALOMBA (IdV), constatata la stranezza del ripetersi di un vizio proce-

durale nel conflitto che riguarda la deliberazione d'insindacabilità che mette, ancora una volta, al riparo l'on. Berlusconi e priva l'on. Di Pietro del suo diritto alla piena tutela giurisdizionale, dichiara che voterà comunque contro la costituzione della Camera nel giudizio.

Maurizio PANIZ (PdL) rimarca come l'atto notificato sia nullo: che la Camera abbia ricevuto la notificazione di un atto a metà comporta un irrimediabile vizio procedurale che porterà alla dichiarazione di inammissibilità del conflitto. Non condividendo su questo le conclusioni del ragionamento del collega Leone, ritiene che la Camera si debba costituire solo per far constatare dalla Corte questo vizio.

Antonino LO PRESTI (FLpTP), nuovamente intervenendo, precisa che non crede possibile, né deontologicamente corretto, per un difensore, accettare limiti al mandato professionale. Da questo punto di vista concorda quindi con il collega Leone.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, osserva che la Giunta sta procedendo solo in sede *lato sensu* consultiva, spettando il potere di proposta per l'Assemblea all'Ufficio di Presidenza, crede sommamente opportuno che in ogni caso la Camera si astenga dal sanare, attraverso la costituzione in giudizio, il vizio procedurale rilevato.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Antonio LEONE (PdL) e Marilena SAMPERI (PD), Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, avverte che metterà ai voti la proposta in base alla quale la Giunta esprime l'avviso che la Camera si costituisca nel giudizio, evidenziando l'incompletezza dell'atto notificato e comunque evitando di entrare nel merito della correttezza della deliberazione impugnata, in

modo da scongiurare la possibilità che il vizio della notifica possa essere considerato sanato dalla intervenuta costituzione in giudizio.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara il suo voto contrario sulla proposta del Presidente.

La Giunta, con un voto contrario, esprime l'orientamento che la Camera si costituisca nel giudizio nel senso proposto dal Presidente Castagnetti, che ne informerà il Presidente della Camera.

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Brescia (atto di citazione del dottor Alfredo Robledo) (doc. IV-ter, n. 22).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, esaminati gli atti e la documentazione integrativa messa a disposizione, scioglie la riserva precedentemente formulata e avanza una proposta d'insindacabilità.

Marilena SAMPERI (PD), preso atto di questa proposta, ritiene che su di essa debba svolgersi un approfondito dibattito e chiede il rinvio del seguito dell'esame.

Federico PALOMBA (IdV), associandosi, non ritiene congruo che la Giunta possa passare al voto oggi, dopo una pluralità di rinvii consentiti al relatore nelle passate sedute.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle 10.15.